



ASSESSORATO REGIONALE ALL'AMBIENTE

OSSERVATORIO REGIONALE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI

LEGGE REGIONALE N.14 DEL 26 MAGGIO 2016

Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. DEL

ORGR

OSSERVATORIO REGIONALE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI

ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

Art. 1

Principi Generali

1. Il presente documento definisce l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio Regionale sulla gestione dei rifiuti (ORGR) ai sensi dell'art.21 della L.R. n. 14/2016.

Art. 2

Funzioni

1. L'Osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti (ORGR), in ossequio alle disposizioni di cui dell'art. 21 della L.R. n. 14/2016 assolve alle seguenti funzioni:
 - a) approfondisce l'elaborazione dei dati statistici e conoscitivi in materia di raccolta, gestione, trasformazione e utilizzo dei rifiuti mediante la costituzione e la gestione di una banca dati;
 - b) verifica lo stato di attuazione degli obiettivi di raccolta differenziata e delle realizzazioni impiantistiche previste dalla legislazione vigente e dal Piano regionale dei rifiuti;
 - c) provvede a monitorare l'andamento della produzione, raccolta, recupero e smaltimento delle varie tipologie di rifiuti in atto nel territorio regionale, compresi i costi relativi, attraverso l'acquisizione di dati dagli EdA e dai soggetti gestori;
 - d) promuove iniziative volte a garantire l'effettiva conoscenza delle caratteristiche quali quantitative dei rifiuti prodotti sul territorio regionale;
 - e) realizza il censimento dei soggetti gestori dei servizi e dei relativi dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio;
 - f) effettua analisi dei modelli adottati dai soggetti gestori in materia di organizzazione, gestione, controllo e programmazione dei servizi e dei correlati livelli di qualità dell'erogazione e degli impianti;
 - g) provvede ad analizzare e comparare le tariffe applicate dai soggetti gestori del servizio;
 - h) raccoglie i dati relativi a fenomeni e forme di penetrazione della criminalità organizzata nella gestione dei rifiuti accertati dalle competenti autorità;
 - i) segnala ai soggetti cui spetta la vigilanza l'eventuale violazione in materia di diritti dei lavoratori o in tema di lavoro nero;
 - j) propone agli EdA la carta dei diritti e dei doveri dell'utente entro sessanta giorni successivi al suo insediamento;
 - k) organizza e disciplina un tavolo di partenariato per il diritto alla trasparenza e alla partecipazione dei processi decisionali relativi alla proposta di piano o programma a favore di portatori di interessi per consentire loro anche la formulazione di proposte ed osservazioni.

2. L'ORGR presenta annualmente al Consiglio regionale la relazione sull'attività svolta, predisposta dal Presidente dell'Osservatorio ed approvata dal Consiglio Direttivo.
3. Per lo svolgimento delle sue funzioni l'Osservatorio può avvalersi dell'ARPAC.
4. L'Osservatorio pubblica annualmente i dati sul sito istituzionale della Regione.
5. L'Osservatorio è anche un organismo di interfaccia fra i cittadini e le istituzioni, affinché si assicurino alla cittadinanza il diritto ad una corretta, trasparente e documentata informazione sulla gestione dei rifiuti.
6. Per tali finalità l'ORGR è impegnato nell'elaborazione ed attuazione di programmi informativi e formativi, nell'organizzazione d'incontri e seminari per la massima divulgazione dei dati e la loro comprensione.

Art. 3 Organizzazione

1. L'Osservatorio è organizzato in un livello di indirizzo programmatico e coordinamento delle azioni e di un livello tecnico – amministrativo di gestione delle attività.
2. L'indirizzo ed il coordinamento sono svolti dall'Organo Consiglio Direttivo, formato dall'Assessore Regionale all'Ambiente, dal Presidente della Commissione Ordinaria all'Ambiente del Consiglio Regionale, dal Direttore Generale all'Ambiente della Giunta Regionale, dal Direttore Generale dell'ARPAC e da un componente con funzioni di Presidente. Partecipano all'Osservatorio tre esperti nelle materie ricomprese fra le attività ed i compiti dell'ORGR per i profili giuridico amministrativi e tecnico/scientifici provenienti dal settore pubblico o privato; tre rappresentanti del mondo associazionistico di cui uno in rappresentanza delle associazioni ambientaliste locali, uno delle associazioni riconosciute a livello nazionale e uno per le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative; per la loro individuazione la Giunta procede alla pubblicazione di un avviso con richiesta di manifestazione d'interesse. I membri sono scelti tramite sorteggio aperto al pubblico tra i soggetti titolati che ne abbiano fatto richiesta; la partecipazione è a titolo gratuito e si provvede ogni 4 anni alla loro rotazione attraverso nuova pubblicazione dell'apposito avviso.
3. Alle riunioni del Consiglio Direttivo, su invito del Presidente, possono partecipare altri soggetti in rappresentanza di enti, istituzioni, del mondo accademico–scientifico, del settore produttivo, di associazioni ambientaliste ed ogni altro ambito associativo interessato.
4. Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente.
5. Per l'espletamento delle funzioni assegnate, l'Osservatorio ha una struttura organizzativa tecnico/amministrativa, incardinata nella Direzione Generale Ambiente e Ecosistema della Giunta Regionale, appositamente individuata e disciplinata con atto del Direttore Generale, formata da personale di ruolo della Giunta Regionale e delle Agenzie Regionali competenti in materia. L'Osservatorio, inoltre, può avvalersi della struttura amministrativa individuata e resa disponibile dalla Direzione Generale dell'ARPAC ed interloquisce con ogni altra struttura della Giunta Regionale.

Art. 4 Presidente

1. Il Presidente è individuato dal Presidente della Giunta Regionale tra figure con esperienza maturata in ambito regionale o nazionale sulle materie attinenti alle competenze e funzioni dell'Osservatorio.

2. Il Presidente ha la rappresentanza esterna dell'Osservatorio, coordina i lavori del Consiglio Direttivo ed è il soggetto attuatore della programmazione approvata, per il tramite della struttura tecnica - amministrativa.
3. Per tali funzioni, il Presidente si avvale di un ufficio di segreteria di diretta collaborazione, costituito con provvedimento del Direttore Generale e formato con personale dipendente della stessa Direzione Generale Ambiente e delle Agenzie regionali collegate che svolge funzioni di supporto anche al Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente dell'Osservatorio svolge l'incarico a titolo gratuito, non percepisce alcun emolumento o indennità, fatto salvo il rimborso delle spese inerenti alle attività dell'Osservatorio.

Art. 5

Struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa dell'ORGR con funzioni tecniche ed amministrative ha sede a Napoli presso la Direzione Generale Ambiente ed è organizzata ai sensi e con le modalità di cui all'art. 3 comma 5 ed usufruisce delle risorse umane, strumentali e finanziarie, disponibili a legislazione vigente.
2. La struttura provvede:
 - a) all'acquisizione, controllo ed elaborazione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti;
 - b) all'acquisizione ed elaborazione dei dati relativi alle comunicazioni dei soggetti gestori dei rifiuti organizzati su base di ambito ottimale e, in attuazione dell'art. 6 co. 2 lettera h) LR 14/2016, dei dati relativi al livello di Riduzione del Rifiuto Urbano Residuo RUR raggiunto dai singoli Comuni dell'ambito ";
 - c) alla vigilanza sulle attività degli Enti d'Ambito, in conformità alle previsioni di cui all'art. 21 comma 3, lettera c) della l.r. n. 14/2016.
3. La struttura svolge attività di aggregazione ed elaborazione dei dati su base regionale e dà attuazione a quanto disciplinato all'art.2 del presente documento.
4. La struttura, inoltre, verifica e valida le richieste di registrazione dei soggetti obbligati all'invio delle dichiarazioni mensili al portale dell'ORGR con le procedure previste dal disciplinare tecnico approvato con provvedimento del Direttore Generale.

Art. 6

Soggetti Obbligati

1. Il Disciplinare Tecnico approvato dal Direttore Generale individua i soggetti obbligati alle comunicazioni previste dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.i. specificando termini e modalità delle procedure da seguire.
2. Sono comunque soggetti all'obbligo della comunicazione anche in assenza di movimentazioni di rifiuti:
 - a) soggetti iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali e/o autorizzati, ai sensi degli artt. 208 (procedura ordinaria) e 214 e ss. (procedura semplificata) del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.i. per lo svolgimento delle seguenti attività:
 - (1) raccolta e trasporto rifiuti non pericolosi;
 - (2) raccolta e trasporto rifiuti pericolosi;
 - (3) gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi;
 - (4) gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero dei rifiuti.
 - b) soggetti gestori dei RR.UU.

3. L'Osservatorio Regionale Gestione Rifiuti riceve dalla Sezione Regionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, le comunicazioni e le iscrizioni ai sensi degli art. 212, 213 e 215 del D.Lgs 152/06.

Art. 7

Banca Dati e Sistema informativo

1. I soggetti di cui al precedente articolo 6, regolarmente autorizzati ai sensi della normativa vigente, sono tenuti all'invio dei dati all'Osservatorio Regionale secondo le modalità previste dal presente documento e dal disciplinare tecnico di cui all'art 12 comma 4);
2. Il sistema Osservatorio Regionale Gestione Rifiuti contiene una banca dati centralizzata per la raccolta delle informazioni in materia di gestione dei rifiuti. La banca dati raccoglie le informazioni relative a ciascuno dei soggetti obbligati alla trasmissione mensile delle dichiarazioni. I dati raccolti ed inseriti nella banca dati informatizzata mensilmente sono resi disponibili ed accessibili in sola lettura a tutti i soggetti interessati e sono pubblicati annualmente sul sito della regione ai sensi dell'art. 21 co. 6 LR 14/2016. Per ciascun soggetto e per ogni categoria sono disponibili, almeno, le seguenti informazioni amministrative:
 - a) anagrafica completa;
 - b) quantitativi dei rifiuti gestiti per singolo codice CER;
 - c) estremi delle autorizzazioni e date di scadenza;
 - d) elementi riguardanti la raccolta differenziata degli Rifiuti Urbani;
 - e) le caratteristiche dimensionali e tecniche di tutti i soggetti gestori dei servizi nonché, per i soggetti pubblici, le caratteristiche finanziarie.
3. I dati e le informazioni sulla gestione dei rifiuti elaborati dalla Sezione Regionale del Catasto Rifiuti (SRCR) di cui a all'art 183 comma 19, D.lgs 152/2006 sono trasmessi all'Osservatorio regionale nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 20 della l.r. 14/2016.
4. L'Osservatorio riceve, dagli uffici competenti al rilascio delle autorizzazioni alla gestione dei rifiuti, i dati di cui all'art 22 del D.M. n. 78 del 30/03/2016.

Art. 8

Modalità di trasmissione delle comunicazioni

1. Le dichiarazioni mensili, da compilare secondo le modalità definite nel Disciplinare Tecnico approvato con Decreto Dirigenziale. del Direttore Generale, all'Osservatorio Regionale Gestione Rifiuti vengono trasmesse dai soggetti di cui all'art. 6 commi 1) e 2);
2. I soggetti che svolgono l'attività di raccolta e trasporto rifiuti pericolosi e non pericolosi, trasmettono le dichiarazioni mensili all'Osservatorio Regionale e all'Ente d'Ambito territorialmente competente in relazione al luogo di produzione dei rifiuti;
3. I soggetti che svolgono attività di gestione di impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti trasmettono le dichiarazioni mensili all'Osservatorio regionale e all'Ente d'Ambito territorialmente competente in relazione alla sede operativa dell'impianto;
4. La certificazione delle percentuali di Raccolta Differenziata dei RU è effettuata secondo il metodo indicato nel disciplinare di cui all'art. 12 comma 4) e in conformità alle linee guida e gli indirizzi della normativa nazionale;
5. Tutte le informazioni sulle modalità d'invio sono disponibili sul sito dell'Osservatorio Regionale Gestione Rifiuti all'indirizzo <http://orgr.regione.campania.it>.

Art. 9 Inadempienze

1. In caso di ritardo o omissione della comunicazione di cui all'art.8, la struttura amministrativa dell'osservatorio diffida i soggetti inadempienti ad ottemperare nel termine massimo di 30 giorni, dandone contestuale comunicazione alla Direzione Generale Ambiente e Ecosistema. Decorso il termine di cui innanzi, l'Osservatorio provvede a segnalare l'inosservanza alle amministrazioni competenti ad adottare gli opportuni provvedimenti.
2. In caso di comunicazioni mendaci, la struttura amministrativa provvede ad informare le autorità competenti.

Art. 10 Pubblicazione dei dati

1. Il Disciplinare Tecnico approvato con Provvedimento del Direttore Generale, definisce le modalità di pubblicazione dei dati, assicurando la massima trasparenza e fruibilità degli stessi da parte dei diversi soggetti interessati e consentendo e disciplinando l'accesso del personale appositamente autorizzato alla gestione.

Art. 11 Oneri

1. Alle spese per il funzionamento dell'Osservatorio si provvede con fondi ordinari del bilancio regionale.

Art. 12 Norme di rinvio

1. L'Osservatorio Regionale sulla Gestione dei Rifiuti, nel rispetto della normativa statale e regionale ed in conformità al presente disciplinare, può ulteriormente dettagliare gli aspetti organizzativi interni e le procedure che regolano le diverse attività di competenza.
2. La regolamentazione interna per il funzionamento degli organi e per la disciplina delle attività di cui al comma 1, è approvata con provvedimento del Direttore Generale all'Ambiente previo parere favorevole del Consiglio Direttivo.
3. La Regione definisce con apposita deliberazione il metodo standard per calcolare e verificare le percentuali di RD dei rifiuti urbani ed assimilati raggiunto in ogni Comune, sulla base delle linee guida di cui all'art 205 del D.lgs. 3 aprile 2016, n.152 e ss mm e ii e dei decreti attuativi.
4. Il disciplinare Tecnico che individua i soggetti obbligati, le procedure di comunicazione, di trasmissione dei dati, i sistemi informatici e la modulistica da utilizzare, i termini da rispettare nelle singole procedure, le modalità di accesso, di gestione e la pubblicità dei dati, è predisposto ed approvato con provvedimento del Direttore generale, sentito il Consiglio Direttivo sulla base di cui alla deliberazione del precedente comma 3).